



**ORDINANZA MUNICIPALE
RIGUARDANTE L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE
L'USO DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI (Orup)**

IL MUNICIPIO DI VICO MORCOTE

richiamati:

- l'art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge sulla circolazione stradale;
- l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione Federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante;
- gli artt. 107 e 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- l'art. 150 del Regolamento comunale;
- il Regolamento concernente l'uso dei posteggi pubblici comunali del 22.04.2015, adottato dall'Assemblea comunale nella seduta del 26.05.2015 e ratificato dalla Sezione degli enti locali con ris. no. 241-RE-13372 del 15.07.2015;

emana la seguente Ordinanza intesa ad applicare e ad interpretare il "Regolamento concernente l'uso dei posteggi pubblici comunali" del 22.04.2015 (in seguito Rup), le tasse usuali e quelle differenziate e per agevolare sia il commercio locale sia le ditte o maestranze operanti all'interno del territorio comunale di Vico Morcote.

Art. 1 – Scopo

Il Municipio di Vico Morcote, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini agevolandone la qualità di vita, in particolare quella dei residenti nel Nucleo di vecchia formazione, dopo l'aggiornamento e completamento della nuova segnaletica riguardante l'uso dei posteggi pubblici comunali, regolarmente approvata dai competenti Organi cantonali, istituisce delle zone di posteggio a pagamento, delle zone blu e delle zone di posteggio con autorizzazione municipale in modo da garantire un'equa rotazione degli stalli.

Art. 2 – Classificazioni, beneficiari d'uso e effetti

1. I posteggi in zona blu lungo la strada cantonale per Carona (Strada da Carona; mappale no. 289 RFD Vico Morcote – no. 5 stalli) sono destinati agli autoveicoli leggeri, con l'applicazione obbligatoria del relativo disco orario e a norma dello stesso.
2. I posteggi in zona blu in "Strada al Castell" (Mappale no. 147 RFD Vico Morcote – no. 18 stalli) sono destinati ai veicoli con l'applicazione del disco orario, tutti i giorni - dalle ore 08.00 alle ore 11.30 e dalle ore 13.30 alle ore 22.00.
In tali parcheggi anche i residenti nel Nucleo di vecchia formazione possono parcheggiare i loro veicoli, previa esposizione dell'autorizzazione municipale, per un massimo di 72 ore consecutive. Sarà possibile richiedere al Municipio una sola autorizzazione per economia domestica, accertata dalla fatturazione dell'abbonamento per la fornitura di acqua potabile.
3. I posteggi situati al Centro Comunale Pizzora (Posteggi al coperto; mappale no. 122 RFD Vico Morcote – no. 20 stalli) sono destinati unicamente agli autoveicoli leggeri dei residenti nel Nucleo di vecchia formazione, previa esposizione dell'autorizzazione municipale, per un massimo di 72 ore consecutive. Sarà possibile richiedere al Municipio una sola autorizzazione per economia domestica, accertata dalla fatturazione dell'abbonamento per la fornitura di acqua potabile.
4. Per tutti gli altri posteggi pubblici per gli autoveicoli leggeri situati sul territorio comunale, si richiamano i disposti citati all'art. 4 cpv. 3, 5 e 6 del Rup.
5. I posteggi per invalidi, per le biciclette, i ciclomotori e le motociclette sono regolati all'art. 4 cpv. 7 ed 8 del Rup e sono debitamente demarcati con la cartellonistica verticale e/o orizzontale.
6. L'autorizzazione di cui ai capoversi 2 e 3 del presente articolo è rilasciata dal Municipio, previa richiesta scritta inoltrata alla Cancelleria comunale per il tramite dell'apposito modulo. Sarà rilasciata una sola autorizzazione per economia domestica, la cui abitazione è sita nel Nucleo di vecchia formazione, stabilita questa dal Piano regolatore comunale e dalle relative norme di attuazione e susseguenti modifiche. L'economia domestica è accertata dagli abbonamenti considerati per la

fatturazione della tassa per la fornitura di acqua potabile. Per residente nel Nucleo di vecchia formazone si intende ogni detentore di un veicolo leggero (di sua proprietà o di terzi con delega di guida) che risiede nel Nucleo, sia esso proprietario o affittuario domiciliato, dimorante, soggiornante oppure proprietario di residenza secondaria, ritenuto che la propria abitazione non disponga di sufficienti posteggi privati.

Art. 3 - Contrassegno

1. L'autorizzazione permette di parcheggiare il proprio veicolo, regolarmente immatricolato, nei parcheggi al "Centro Comuanle Pizzora" e in "Strada al Castell", per un massimo di 72 ore consecutive, oppure, al "piano inferiore dell'autosilo comunale" per una durata illimitata.
2. Non vi è il diritto alla riservazione di un parcheggio, bensì al solo uso degli stalli liberi in quel momento.
3. L'avvenuto pagamento della tassa avverrà mediante il rilascio di un bollino autocollante applicato su di una tessera.
4. Il contrassegno ha la scadenza determinata al 31 dicembre di ogni anno.
5. La tessera sulla quale è applicato il bollino autocollante deve sempre essere esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.
6. Le autorizzazioni sono trasferibili ad un membro della stessa economia domestica.
7. La Cancelleria comunale tiene un registro delle autorizzazioni rilasciate.

Art. 4 – Procedura

1. La richiesta dell'autorizzazione dev'essere inoltrata al Municipio mediante l'apposito formulario da richiedere alla Cancelleria comunale (o scaricabile dal sito web del Comune, alla pagina "Formulari") e corredata dai seguenti documenti:
 - copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale si intende richiedere l'autorizzazione;
 - se il veicolo è di proprietà di terzi, allegare anche la copia della procura di guida;
 - per le ditte va allegato anche un estratto del Registro di commercio.
2. Spetta al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 5 – Tasse

1. Per i beneficiari dell'autorizzazione stabilita all'art. 4 cpv. 2 lett. b) e cpv. 4 del Rup, ed implicitamente anche l'art. 4 cpv. 5 lett. a) dello stesso Rup:
CHF 480.- (IVA esclusa) all'anno.
2. Per coloro indicati all'art. 4 cpv. 5 lettere b) ed e) del Rup:
CHF 480.- (IVA esclusa) all'anno.
3. A terze persone indicate all'art. 4 cpv. 5 lett. d) del Rup, la tassa di posteggio è fissata per mezzo di cassa automatica oppure di parchimetri:
CHF 1.- (IVA inclusa) per ora, tra le ore 08.00 e le ore 24.00.
4. Affittuari di posteggi situati al piano superiore dell'autosilo comunale – residenti a Vico Morcote (domiciliati, dimoranti o soggiornanti) e proprietari di residenze secondarie nel territorio comunale:
CHF 1'260.- (IVA esclusa) all'anno.
5. Affittuari di posteggi situati al piano superiore dell'autosilo comunale – altri esterni:
CHF 2'100.- (IVA esclusa) all'anno.
6. Affittuari di ripostigli situati al piano superiore dell'autosilo comunale – residenti a Vico Morcote (domiciliati, dimoranti o soggiornanti) e proprietari di residenze secondarie nel territorio comunale:
CHF 240.- (IVA esclusa) all'anno.
7. Affittuari di ripostigli situati al piano superiore dell'autosilo comunale – altri esterni:
CHF 480.- (IVA esclusa) all'anno.
8. Tasse di parcheggio differenziate aventi lo scopo di agevolare sia il commercio locale sia le ditte o le maestranze operanti nel Comune:
Tassa per ospiti giornalieri o vacanzieri per una durata massima

di 24 ore, parcheggio unicamente al piano inferiore dell'autosilo comunale:	CHF	5.00
Tassa per ospiti di ristoranti per una durata massima di 3 ore, parcheggio unicamente al piano inferiore dell'autosilo comunale:	CHF	2.00
Tassa giornaliera per maestranze con auto o furgone propri (aventi un'altezza massima di 2.5 ml) o della ditta, operanti sul territorio giurisdizionale del Comune, unicamente presso il piano inferiore dell'autosilo comunale:	CHF	5.00
Tassa giornaliera per autoveicoli di servizio aventi un'altezza superiore ai 2.5 ml ai quali è precluso lo stazionamento nell'autosilo comunale, (il parcheggio sarà indicato dall'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria):	CHF	5.00

Art. 6 – Responsabilità del Comune

Il Comune declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possono subire persone e/o cose nei posteggi e/o per furti di veicoli e/o di accessori e/o oggetti lasciati nei veicoli.

Art. 7 – Revoca

L'autorizzazione può essere revocata o limitata (art. 9 del Rup) in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico, qualora i requisiti previsti dalla presente Ordinanza non siano più adempiuti (ad esempio trasferimento di domicilio in altro Comune) oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

Art. 8 – Rimedi di diritto

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 9 – Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:
 - a) la multa;
 - b) la revoca dell'autorizzazione.
2. Alla procedura di contravvenzione di cui al cpv. 1 sono applicabili gli artt. 145 e segg. della LOC e 147 e segg. del Regolamento comunale.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2015, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 189 cpv. 3 e 192 Legge Organica Comunale (LOC).

Il Sindaco:

Giona Pifferi



Il Segretario:

Davide Ferranti

Adottata con Risoluzione Municipale no. 469 del 29 luglio 2015.

Publicata agli albi comunali e sul sito del Comune www.vicomorcote.ch dal 4 agosto al 15 settembre 2015 (a norma dei disposti dell'art. 192 LOC e nuova LPAmM).

